



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio competitività delle aziende agricole

Allegato alla Det. n. 191 prot. 2835 del 13.2.2026

**Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale
2023-2027 della Regione Sardegna**

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021

**INTERVENTO SRD01
INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITA'
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO**

BANDO ANNUALITA' 2026



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



INDICE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento	3
2. Dotazione finanziaria	3
3. Beneficiari	3
4. Livello ed entità del sostegno	3
5. Massimali di finanziamento	3
6. Ambito di applicazione	3
7. Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari	4
8. Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento	5
1) <i>Investimenti ammissibili</i>	5
2) <i>Costi ammissibili</i>	10
9. Modalità di finanziamento	17
10. Soggetti responsabili dell'attuazione	18
11. Criteri di selezione	18
12. Procedura di selezione delle domande	20
13. Procedure operative:	
a) <i>Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale</i>	20
b) <i>Presentazione della domanda di sostegno</i>	21
c) <i>Approvazione graduatoria unica regionale</i>	22
d) <i>Presentazione progetti</i>	22
e) <i>Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto</i>	23
f) <i>Presentazione delle domande di pagamento</i>	24
g) <i>Correzione errori palesi</i>	26
h) <i>Varianti</i>	27
i) <i>Proroghe</i>	28
14. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
15. Impegni del beneficiario	30
16. Recesso dagli impegni (rinuncia)	31
17. Ritiro di domande di sostegno di pagamento e altre dichiarazioni	31
18. Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario	31
19. Revoche, riduzioni ed esclusioni	31
20. Disposizioni per l'esame dei reclami	32
21. Monitoraggio e valutazione	33
22. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	33
23. Informativa trattamento dati personali	34
24. Disposizioni finali	34
25. Principali riferimenti normativi	34
Elenco allegati	37



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguiti attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 75.000.000,00.

3. Beneficiari

Beneficiari dell'intervento SRD01 sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o in forma associata (società, cooperative), con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Gli imprenditori devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA e titolari di Partita IVA con codice attività agricola prevalente (codice Ateco 01).

4. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 60% per la generalità delle imprese e del 70% per i giovani agricoltori, come definiti al punto 7.1.3 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e tenuto conto delle modifiche apportate con il D.M. 690628/22.12.2025.

La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

5. Massimali di finanziamento

Il volume massimo di investimento per singolo progetto è fissato in € 1.000.000,00, elevato a 3.000.000 per le società Cooperative agricole (IVA esclusa ma comprese le spese generali).

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno per un volume d'investimenti inferiore a 15.000 euro e comunque non sono finanziabili operazioni di investimento per le quali la spesa complessiva ammissibile è al di sotto di tale soglia.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

6. Ambito di applicazione

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende le cui superfici siano situate sul territorio regionale. In ogni caso, gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna. Gli investimenti devono riguardare la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:

“attività agricola”: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse, la pesca e l'acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

“azienda”: tutte le unità usate per l’attività agricola e situate nel territorio regionale;

“centro aziendale”: fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

7. Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

L’impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole;
- c. avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 25.000 euro calcolata in termini di PST (Produzione Standard Totale).

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale, calcolata attraverso l’applicazione dei coefficienti unitari di PS all’ordinamento produttivo dell’azienda (si veda la scheda di conversione di cui all’**Allegato A**).

Gli ordinamenti culturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell’ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore della Produzione Standard (PS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi “franco azienda”, al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.

Le imprese che hanno beneficiato delle sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR 2014/2022 (compresi i bandi multimisura quali i Progetti Integrati di Filiera ed il Pacchetto Giovani) potranno presentare una domanda di sostegno a valere sul presente bando solo dopo aver concluso i lavori e presentato la domanda di pagamento del saldo.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando.

Disponibilità giuridica degli immobili (terreni e fabbricati)

Al fine di garantire l’impegno legato al mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti, il beneficiario, per i terreni e dei fabbricati nei quali intende effettuare gli investimenti fissi, deve avere la disponibilità giuridica (esclusivamente in proprietà, affitto, usufrutto, enfiteusi o in concessione da enti pubblici) al momento della presentazione della domanda e, nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

Per garantire la durata minima indicata i contratti possono essere perfezionati dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell’aiuto.

Per le altre tipologie di investimento (macchine, attrezzature, impianti mobili), il beneficiario deve avere la disponibilità delle superfici aziendali necessarie al dimensionamento di tali investimenti al momento della presentazione della domanda, impegnandosi a garantire tale disponibilità per tutto il periodo di impegno. Allo scopo, pur essendo comunque possibile modificare nel tempo le particelle aziendali, non è consentito ridurre la consistenza delle superfici produttive così da modificare il dimensionamento dell’investimento.





Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di ammissibilità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

8. Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento

1 - Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Nel rispetto delle finalità sopra riportate sono ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; miglioramenti agrari e sistemazione dei terreni;
- investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare ed eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
- investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;
- investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto;
- investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree o arbustive, ristrutturazione di impianti esistenti (modifica della forma di allevamento al fine di introdurre la meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);
- investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine,



attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione, razionalizzazione e miglioramento dei pascoli);

- investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
- investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, regimazione delle acque;
- investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
- investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l'impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni culturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
- investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
- investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e video sorveglianza);
- investimenti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.

Sono inoltre riconosciute le spese generali, quali: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.

In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Per i progetti che richiedono una valutazione ambientale, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

Comparti produttivi

Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Piano Aziendale

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che il richiedente presenti, a seguito della pubblicazione della graduatoria, un Piano Aziendale (Business Plan) volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento (**Allegato B1**); per progetti di importo inferiore a 100.000,00 euro il business plan sarà di tipo semplificato (**Allegato B2**).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Criteri di ammissibilità specifici per gli impianti di produzione di energia

Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta, pertanto la capacità dell'impianto che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale (compreso il consumo familiare, l'agriturismo e le altre attività connesse).

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia.

Gli impianti ad energia solare ed eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

Gli impianti per la produzione di biogas devono utilizzare materia prima (liquami ed altre sostanze organiche) proveniente da attività agricole aziendali. Le sostanze rimanenti derivanti dalla produzione di biogas devono essere sottoposte a processo di compostaggio al fine di ottenere un ammendante organico.

Gli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse o biocombustibili devono rispettare la quota minima di utilizzo del 40% dell'energia termica cogenerata.

Criteri di ammissibilità specifici per la trasformazione e commercializzazione.

Gli investimenti proposti dovranno riguardare la trasformazione o commercializzazione prevalente di prodotti aziendali; una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale.

La produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE.

I locali per la trasformazione e commercializzazione possono essere realizzati in azienda e anche in zona artigianale e/o industriale e, ove già esistenti, possono essere oggetto di intervento anche nei centri abitati, conformemente agli strumenti urbanistici in vigore. Per quanto riguarda la commercializzazione si possono anche allestire locali presenti nei centri abitati, purché già esistenti nel fascicolo aziendale validato prima della presentazione della domanda.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui

Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;
- creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Nel caso di incremento della superficie irrigata, gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c), sono





ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua, ed a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

Gli investimenti in impianti esistenti devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente. Al riguardo, ai fini del presente intervento, nella regione Sardegna gli investimenti in impianti esistenti devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti investimenti non sono ammissibili quando ricadono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS per motivi inerenti alla quantità dell'acqua.

Criteri di ammissibilità specifici per altri interventi

Gli investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli e dei sottoprodotti dovranno essere riferiti alle sole produzioni aziendali.

Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.

I nuovi impianti di specie poliennali dovranno essere realizzati con materiale di propagazione in regola con il nuovo regime fitosanitario nazionale e accompagnato dal certificato di provenienza da vivaio autorizzato secondo la normativa vigente. Pertanto, il materiale di propagazione impiegato dovrà:

- provenire da operatori professionali (vivaisti e commercianti) registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
- essere accompagnato da Passaporto delle piante valido ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.Lgs. 19/2021 conforme a uno dei modelli presenti nell'Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313;

In caso di controllo, il beneficiario dovrà conservare ed esibire:

- copia del passaporto delle piante;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- etichetta di commercializzazione conforme al D.Lgs 02.02.2021 n. 18 o al D.Lgs. 10.11.2003 n. 386 nel caso delle specie forestali.

Gli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade ammissibili a finanziamento devono essere mezzi specifici per il trasporto immatricolati autocarro (cassonati o furgonati non vetrinati) e comunque non trasformabili in autovettura. Altresì, sono finanziabili gli automezzi, comunque non trasformabili in autovettura, per il trasporto del prodotto trasformato in azienda e mezzi per la movimentazione dei prodotti trasformati all'interno dello stabilimento". Sono inoltre finanziabili carrelli o rimorchi.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale degli stessi, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. L'acquisto di serre esistenti non è ammissibile.

L'acquisto del fabbricato deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- l'immobile non deve aver frutto di contributi pubblici;
- deve essere prodotta un'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente (specificare) o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Relativamente alla cumulabilità degli aiuti e al doppio finanziamento, si applicano le disposizioni previste nel par. 7.3.4 del CSR 2023-2027 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Sono esclusi dagli aiuti:

- acquisto di animali;
- acquisto di piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e la loro messa a dimora;
- acquisto di dotazioni usate;
- l'acquisto, la costruzione di abitazioni o vani appoggio, o la loro ristrutturazione;
- acquisto di terreni;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001;
- impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali e destinati all'autoconsumo;
- impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (fatto salvo quanto disposto per gli investimenti irrigui);
- acquisti in leasing;
- investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.





In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando.
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati, macchine, impianti o attrezzi che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ristrutturazione si intende quella definita dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 all'art.3, comma 1, lettera d, e cioè "Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

2 - Costi ammissibili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste sostenute per la realizzazione degli investimenti indicati al precedente capitolo ed eseguite nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le



diverse voci di costo è determinata utilizzando i seguenti strumenti:

a) Prezzari regionali

In linea generale, per la stima degli investimenti fissi si dovrà utilizzare il Prezzario regionale per le opere pubbliche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal Prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna aggiornamento 2024; per le voci non ricomprese nell'edizione 2024 è consentito l'impiego delle voci del Prezzario 2016. Per i "lavori agricoli" da eseguirsi mediante prestazioni volontarie e mezzi aziendali il prezzo da applicarsi sarà al netto dell'utile di impresa.

b) Costi semplificati

Per alcune tipologie di opere (nuovi impianti arborei e frantoi oleari) dovranno essere utilizzate le unità di Costo Standard (UCS) secondo la metodologia elaborata nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Le unità di costo standard da utilizzare per i nuovi impianti arborei sono riportate nell'**Allegato F** mentre quelle per i frantoi oleari sono riportate nell'**Allegato G**.

Anche per le spese relative alla redazione dei progetti si dovranno utilizzare le unità di Costo Standard (UCS) individuate dalla RRN/ISMEA per le spese di progettazione – interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 (aggiornamento novembre 2025).

c) Costi di riferimento

Per le macchine e attrezzature agricole dovrà essere utilizzato il "*Sistema di determinazione prezzi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole - SPDM*" adottato dalla Regione Sardegna e disponibile al link:

<https://sdpm.informatoreagrario.it/sardegna/calcs>

I costi unitari massimi di riferimento costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale verrà determinato il contributo ammissibile al finanziamento. Non saranno finanziabili costi supplementari, anche se dovuti ad eventuali accessori o caratteristiche aggiuntive.

d) Preventivi

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari sopra richiamati, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR, quella che, per parametri tecnico-economici, è ritenuta la più idonea. In ogni caso, ai fini della determinazione dell'importo del sostegno in concessione, sarà valutata congrua la spesa con il prezzo più basso. In caso di scelta di un fornitore diverso da quello con il preventivo più basso, debitamente motivata da relazione tecnica, l'ufficio istruttore assumerà comunque il preventivo più basso come base per la spesa ammissibile. L'eventuale maggior costo rispetto al preventivo più basso non è finanziabile ed è a carico del beneficiario.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuale sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti per la redazione dei progetti, per le quali, come sopra indicato, si utilizzano le unità di Costo Standard (UCS).

Per l'acquisizione dei preventivi si dovrà utilizzare l'applicazione “Gestione preventivi per domanda di sostegno” del portale SIAN/Argea.

Nel caso di adozione dei “Costi semplificati” (frantoi oleari e spese di progettazione) o dei “Costi di riferimento” (macchine e attrezzature agricole comprese nel “Sistema di determinazione prezzi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole - SPDM”) i preventivi non sono mai richiesti.

Ulteriori disposizioni sull'ammissibilità delle spese

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Per gli investimenti per i quali è prevista l'adozione dei “*Costi semplificati*” (nuovi impianti arborei, frantoi oleari e spese di progettazione) le fatture e qualsiasi altro giustificativo di spesa e pagamento non sono richiesti ai fini della verifica degli importi di spesa sostenuti e pagati dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Prestazioni volontarie non retribuite.

È ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientra la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e movimento terra.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola.

L'ammissibilità dei lavori in economia è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell'ambito della propria azienda;
- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- detta tipologia di prestazione deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- qualora il beneficiario sia una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci





operanti nell'impresa e/o a membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. È in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;

- per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e la sua famiglia deve essere giustificata da fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d'opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

I "lavori agricoli" da eseguirsi mediante le predette prestazioni volontarie e mezzi aziendali non possono avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore, salvo quelli che prevedono acquisto di materiale (es. recinzioni).

Per il calcolo della disponibilità delle ore di lavoro per "investimenti in natura" si deve far riferimento a quanto riportato nell'**Allegato E1**, mentre i prezzi applicabili a tali interventi (desunti dal Prezzario Agricoltura aggiornamento 2024) sono riportati nell'**Allegato E2**.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP (codice unico di progetto) da parte di Argea Sardegna immediatamente dopo la presentazione della domanda, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

Tracciabilità delle spese

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa, ad eccezione delle spese generali sostenute prima della presentazione della domanda.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati o cointestati al beneficiario dell'aiuto.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati esclusivamente con:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il



beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore).

b) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.* Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (aconto o saldo).

c) *Vaglia postale.* Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (aconto o saldo).

d) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).* Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

e) *Pagamenti effettuati tramite il modello F24* relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario fornisca gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.



Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere data successiva a quella della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti o assegni; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa sopra indicati (bonifico, bollettino postale, vaglia postale, MAV, F24);
- i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Non sono ammissibili a rendicontazione le fatture per le quali i pagamenti sono avvenuti in parte in contanti e in parte con le altre modalità o per le quali i pagamenti sono tracciabili solo in parte in base alle modalità sopra riportate.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla determinazione di liquidazione notificata al beneficiario. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Modalità di esecuzione delle opere

In linea generale, i lavori possono essere eseguiti secondo le seguenti procedure:

1) Lavori affidati ad una impresa esterna. Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori, compresi i lavori agricoli, e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano". Una stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato rurale il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici. I documenti da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice. L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del prezzario regionale. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

2) Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione. In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola mano d'opera, pertanto i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la mano d'opera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzari regionali compreso l'utile d'impresa.



3) Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali e assume operai specializzati per eseguire l'opera. Il beneficiario in questo caso si sostituisce all'impresa, pertanto tale modalità è ammissibile solo per le tipologie di lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore beneficiario. I documenti da produrre per la rendicontazione sono le fatture di acquisto dei materiali, eventuali fatture relative ad altre spese (es. noli) e i listini paga degli operai assunti specificatamente per eseguire quella determinata opera. In sede di collaudo verrà liquidata la minore spesa tra la somma dei documenti contabili e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali al netto dell'utile d'impresa.

4) Lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e dal suo nucleo familiare (prestazioni volontarie non retribuite). Questa modalità di esecuzione è ammissibile solo per operazioni di carattere agricolo, comprese quelle di scavo e movimento terra, e per interventi edili di modesta entità finanziaria purché in stretta correlazione con altre opere di natura agricola. Per i lavori agricoli che non richiedono acquisto di materiale (potatura, lavorazioni terreno, ecc.) la valutazione delle spese ammissibili avverrà sulla base delle voci di costo del prezziario regionale mentre per le opere che prevedono acquisto di materiale (recinzioni, messa a dimora piantine, ecc.) occorrerà acquisire anche le relative fatture di acquisto. In tutti i casi non potrà riconoscersi l'utile di impresa.

9. Modalità di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, su richiesta del beneficiario può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo assentito a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Il versamento dell'anticipo è subordinato, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2022/127, alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati.

La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/127, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo questo è recuperato integralmente e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata secondo la procedura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto si conclude con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato, con le modalità indicate dall'Organismo Pagatore;
- nel caso in cui il progetto si conclude con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati secondo quanto definito da ARGEA.

Potrà inoltre essere erogato un solo acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di



avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta; il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento o nell'eventuale proroga.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Il saldo finale del contributo verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

10. Soggetti responsabili dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento presentate sull'intervento SRD01.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. Argea Sardegna è anche l'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti.

11. Criteri di selezione

I Criteri di selezione approvati nel corso del 3° Comitato di Monitoraggio del CSR prevedono che le domande di sostegno vengano valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Principio: Comparti produttivi oggetto di intervento

Criteri di selezione	Punteggio
Orticolo; florovivaistico; frutticolo; olivicolo; apistico	4
Suinicolo; avicunicolo; cerealicolo; viticolo	3
Bovini da carne; Bovini da latte; ovini e caprini	2
Altri comparti produttivi	1
Punteggio massimo parziale	4

I punteggi non sono cumulabili tra loro. Nel caso di comparti produttivi oggetto di intervento appartenenti al medesimo criterio di selezione (esempio: bovini da carne e bovini da latte), il relativo punteggio è attribuito un'unica volta. Nel caso di comparti produttivi oggetto di intervento appartenenti a differenti criteri di selezione (esempio: suinicolo e altri comparti produttivi), si riconosce solo il comparto incluso nel criterio con punteggio maggiore.

Principio: Localizzazione territoriale degli investimenti

Criteri di selezione	Punteggio
a) L'azienda in cui sono localizzati gli investimenti è ubicata prevalentemente in zona a rischio idrogeologico o in zona vulnerabile ai nitrati ed il progetto contiene interventi specifici volti a ridurre o eliminare l'impatto dei nitrati	1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

b) L'azienda in cui sono localizzati gli investimenti è ubicata prevalentemente in zona montana e/o in zona soggetta a vincoli naturali significativi diversa dalle zone montane	1
Punteggio massimo parziale	2

I punteggi relativi ai due criteri di selezione sono cumulabili tra loro. L'elenco delle zone montane e delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane è riportato in Allegato 3 al CSR.

Principio: Caratteristiche del soggetto richiedente

Criteri di selezione	Punteggio
c) Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori	2
d) Il richiedente è socio di altro organismo di filiera	1
e) Il richiedente impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepisce almeno il 50% del reddito dall'attività agricola. Tali valori scendono al 25% nelle zone montane o svantaggiate	1
f) Il richiedente è un giovane agricoltore	1
g) Il richiedente aderisce a sistemi di qualità diversi dal metodo di produzione biologica (DOP - IGP - STG - DOCG - DOC - SQNPI - SQNBA - Prodotti della montagna - ISO 22000 - ISO 22500 - FSCC 22000 - IFS - BRC)	1
h) Il richiedente applica il metodo di produzione biologica	2
Punteggio massimo parziale	7

I punteggi sono cumulabili tra loro, tranne nel caso del richiedente socio di una organizzazione di produttori e socio di altro organismo di filiera al quale si riconosce solo il criterio con punteggio maggiore.

Principio: Caratteristiche del progetto di investimento

Criteri di selezione	Punteggio
i) Combinazione di finalità specifiche dell'intervento che include la b): incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto	4
l) Combinazione di finalità specifiche dell'intervento che include la d): introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale	4
Punteggio massimo parziale	4

I punteggi non sono cumulabili tra loro. Nel caso di progetto di investimento con combinazione di finalità specifiche dell'intervento che include sia la b) sia la d), è attribuito solo un punteggio relativo a uno dei due criteri. Il criterio combinazione di finalità specifiche che include la b) non è riconosciuto al progetto d'investimento che nella finalità specifica prevede unicamente la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto.

Il punteggio massimo totale attribuibile per istanza è pari a 17 punti. Per ottenere il finanziamento, le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo totale pari a 3. Il progetto deve dimostrare il possesso di almeno un criterio di selezione, oltre a quello legato al comparto produttivo.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Le domande con pari punteggio saranno selezionate in base all'ordine di arrivo.

Note esplicative sull'attribuzione dei criteri di priorità:

Per "altro organismo di filiera" si intende una cooperativa, consorzio di cooperative o altra forma associativa che provvede alla trasformazione e commercializzazione del prodotto.

L'O.P. o l'organismo di filiera non devono necessariamente operare nel comparto produttivo di riferimento. La priorità potrà essere attribuita anche ai produttori indirettamente aderenti ad O.P. (ad esempio soci di una cooperativa aderente ad una O.P.).

Il requisito di cui al punto e) sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo o agli agricoltori iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti; il requisito è attribuibile anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e alle società cooperative con almeno un socio amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Per gli IAP, al momento della domanda è sufficiente che il richiedente abbia presentato alla provincia competente la richiesta di iscrizione al relativo albo, completa della necessaria documentazione. L'iscrizione dovrà in ogni caso essere perfezionata prima della concessione.

Le aree a rischio idrogeologico sono tutte quelle individuate dalla Regione con le norme di attuazione del PAI e dalle successive integrazioni e modificazioni, comprese quelle indicate dall'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I (Hi V.09 - pericolo Alluvioni e pericolo Frana), le aree Alluvionate "Cleopatra" V 04 e quelle individuate nel PSFF 2015 (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali).

Per la definizione di giovane agricoltore si fa riferimento a quanto indicato al punto 7.1.3 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della priorità di cui ai punti i) ed I), gli investimenti che determinano un incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale e l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale sono elencati nell'**Allegato I**.

12. Procedura di selezione delle domande

La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura "a graduatoria", sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e precedentemente riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all'atto della compilazione della domanda di sostegno (autovalutazione).

13. Procedure operative:

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo in tutte le sue parti, come previsto dalle istruzioni operative ARGEA n. 11 del 11.05.2024 integrate da quelle n. 23 del 23.12.2024. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato prima della presentazione della domanda di sostegno.

Eventuali documenti, informazioni e dati essenziali all'istruttoria che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione, non presenti nel fascicolo aziendale, nonostante posseduti all'atto della validazione e/o all'atto della domanda, non potranno essere sanati.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

b) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 31.3.2026 e il 30.4.2026 utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Non è consentito avere in corso più domande di sostegno a valere sullo stesso bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'azienda (vedasi Allegato D). Se l'azienda ricade in più comuni appartenenti a Servizi diversi si dovrà adottare il seguente criterio:

- se tutti gli interventi ricadono in un unico Servizio Territoriale selezionare questo Servizio;
- se gli interventi non ricadono in un unico Servizio Territoriale selezionare quello in cui è ubicata la prevalenza dei terreni aziendali.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA); le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

La domanda dev'essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta o della società. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio delle credenziali e dell'autorizzazione alla compilazione delle domande sul SIAN, le richieste di rilascio delle credenziali per l'accesso al SIAN dovranno pervenire agli uffici almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Tutti i richiedenti sono pertanto invitati al rispetto di tale termine, trascorso il quale gli uffici regionali non garantiscono il buon esito dell'istanza nei tempi fissati dal procedimento.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in formato pdf:

- Scheda-progetto redatta sulla base dello schema di cui all'**Allegato H**.
- Integrazione alla domanda di sostegno (redatto sulla base dello schema di cui all'**Allegato C**, autocertificazioni e documenti aggiunti, ove questi ultimi fossero necessari) sottoscritta dal richiedente, scannerizzata e convertita in pdf e corredata di copia di un documento di identità.

Nel caso di progetti presentati da Società di capitali o Cooperative occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Per investimenti da realizzarsi su terreni di proprietà di terzi occorre produrre la relativa autorizzazione da parte del proprietario del fondo, qualora non già specificato nel contratto di affitto.

c) Approvazione graduatoria unica regionale

La domanda di sostegno è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale ARGEA rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale indicata nel precedente punto b).

Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, approva e pubblica la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.

L'atto di approvazione della graduatoria unica regionale riporta l'elenco delle domande finanziabili e l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento di risorse.

Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;

La graduatoria sarà integralmente pubblicata, a mezzo affissione all'apposito Albo pretorio dell'Agenzia Argea Sardegna e nel sito web regionale.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 3 punti e che sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite).

d) Presentazione progetti

I beneficiari individuati dalla graduatoria in posizione utile per accedere al finanziamento dovranno presentare il progetto di dettaglio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, tramite PEC al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

Nella PEC dovrà essere specificato il Servizio Territoriale di Argea competente (già indicato nella domanda di sostegno).

Il progetto di dettaglio è composto dai seguenti elaborati:

- Business plan (redatto sulla base dello schema di cui **all'Allegato B1 o B2**).
- Computo metrico: deve essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere.
- Stampe ottenute dall'applicativo “*Sistema di determinazione prezzi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole - SPDM*” (nel caso di acquisto di macchine e attrezzature agricole).
- Preventivi (ove previsti).
- Disegni delle opere e degli impianti

I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico.

I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Cartografia

- planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali.

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la trasformazione.

- Calcolo delle spese di progettazione

Deve essere elaborato secondo la metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione - interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027 – Aggiornamento 2025.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista.

e) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno finanziabili, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno sul 100% delle domande finanziabili, utilizzando le apposite check list.

I punteggi e la posizione della domanda nella graduatoria unica regionale sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

Qualora in corso di istruttoria si rilevino errori nell'attribuzione dei punteggi, la domanda dovrà essere riposizionata in graduatoria, salvi i casi di false dichiarazioni rese con dolo accertato dalle autorità competenti.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma dovrà essere riservato ai soli casi per i quali l'ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione dei progetti.

f) Presentazione delle domande di pagamento

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 9 del presente bando il beneficiario può presentare:

Domanda di anticipazione

I beneficiari del sostegno possono chiedere, entro 3 mesi dalla concessione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso, previa costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA e compilata mediante la procedura on-line presente sul portale SIAN);
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- comunicazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuale titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento edilizio qualora necessarie; nel caso di beni mobili (es. acquisto di macchine o attrezzi) è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Domanda di pagamento del SAL

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture con l'indicazione del CUP, ad eccezione di quelle relative a spese generali sostenute prima della domanda, obbligatoriamente in formato XLM scaricate dal sistema di interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, ecc.);
- comunicazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuale titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento edilizio, qualora non sia stata richiesta l'anticipazione;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale) e relazione descrittiva delle opere realizzate);
- ove necessario, disegni ed elaborati grafici degli interventi realizzati;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

I giustificativi di spesa e pagamento non sono richiesti nel caso di adozione dei "Costi semplificati" (nuovi impianti arborei, frantoi oleari e spese di progettazione).

L'acconto da erogare non viene decurtato dell'anticipazione eventualmente percepita, la garanzia prestata sull'anticipazione sarà però svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione, corredata da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture con l'indicazione del CUP, ad eccezione di quelle relative a spese generali sostenute prima della domanda, obbligatoriamente in formato XLM scaricate dal sistema di interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, ecc.);
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria in caso di acquisto di sole macchine o attrezzi);
- disegni esecutivi delle singole opere (non necessari in caso di acquisto di sole macchine o attrezzi);
- copia del certificato di collaudo (di cui all'art. 14 delle Direttive SUAPE) ove è previsto e copia della dichiarazione di agibilità corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAPE, nel caso di opere edili;
- foto georeferenziate per attestare il momento ed il luogo in cui l'investimento si trova, ossia presso la sede operativa a cui lo stesso è destinato. La documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti) deve essere prodotta con il livello di dettaglio





necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti (effettuare due fotografie in formato digitale - tipo jpeg - per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti). La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica degli interventi, della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento;

- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori;
- eventuale altra documentazione.

I giustificativi di spesa e pagamento non sono richiesti nel caso di adozione dei "Costi semplificati" (nuovi impianti arborei, frantoi oleari e spese di progettazione).

La domanda di saldo deve essere presentata:

- entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo per i progetti che, oltre alle spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature;
- entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 1 milione di euro;
- entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa pari o superiore a 1 milione di euro.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, salvo in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

g) Correzione errori palesi

Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.

Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erroneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):

- errori di calcolo;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

h) Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.





Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una diminuzione della classe di priorità in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Ad eccezione delle *varianti non sostanziali* come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino complessivamente una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.

In ogni caso l'importo complessivo approvato in variante dovrà garantire l'importo minimo di progetto pari a 15.000,00 euro previsto quale requisito di ammissibilità della domanda, pena la revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto”.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità che devono essere comunque comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) Consistono in modifiche di dettaglio (cambio di fornitore, modifica nelle caratteristiche delle attrezzature, lievi modifiche nelle tipologie costruttive del fabbricato) o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate, facendo comunque salva la procedura di confronto tra preventivi.
- b) L'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi deve essere effettuata dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo.

i) Proroghe

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere una proroga del termine assegnato per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

l'esecuzione dei lavori. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovrà essere comunicata all'ufficio competente prima della scadenza, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. La proroga potrà essere concessa, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Non può essere concessa la proroga se questa è motivata da difficoltà legate alla sostenibilità economica dell'investimento (mancato ottenimento del prestito bancario, ecc.).

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

14. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Le cause di forza maggiore che consentono il rientro senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono individuate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia; ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente nel caso di fitopatie);
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- e) il decesso del beneficiario (certificato di morte);
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale).

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, si può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento. Le deroghe relative alle condizioni di ammissibilità ed impegni per le aziende ubicate in tali aree sono





determinate dal MASAF, su richiesta della Regione, in relazione allo stato di emergenza dichiarato nell'area individuata.

Ulteriori casi di forza maggiore possono essere valutati dall'Organismo pagatore e devono essere intesi nel senso di *"circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà"*. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Comunicazione COM(2024) 225 final del 30/05/2024.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

15. Impegni del beneficiario

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo la chiusura del progetto. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione finale, a pena di decaduta della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decaduta totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute elencate nel paragrafo 14 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Se gli impegni non sono rispettati dal beneficiario si applicano le disposizioni specifiche sulla restituzione del contributo previste all'articolo 65 (Stabilità delle operazioni) del regolamento (UE) 2021/1060, nel caso di: cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori della regione Sardegna; cambio di proprietà di un'infrastruttura che prosciuga un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; modifica sostanziale che altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Al fine di assicurare la stabilità delle operazioni d'investimento, l'Organismo pagatore ARGEA Sardegna effettua i controlli ex post disposti per intervento ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 410727 del 04 agosto 2023.



16. Recesso dagli impegni (rinuncia)

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi.

17. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

18. Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario

Dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

19. Revoche, riduzioni e sanzioni

a) Revoche

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Inoltre, il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:



- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritieri tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- d) non ottemperi a specifiche prescrizioni del CSR, del relativo bando e dei singoli atti di concessione;
- e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

b) Riduzioni e sanzioni

Fatto salvo quanto riportato nella Sezione 7.3 del PSP Italia 2023-2027, agli interventi di sviluppo rurale si applicano le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni:

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i.
- DM 22 maggio 2023 n.263980
- DM 26 febbraio 2024 n.93348.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Ulteriori disposizioni regionali per le sanzioni, riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari saranno successivamente approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto stabilito in tale decreto.

20. Disposizioni per l'esame dei reclami

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o da ARGEA.

Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o di ARGEA per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).

Il ricorso deve pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o ad ARGEA improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- a) per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;



- b) per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto). In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (TAR Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

21. Monitoraggio e valutazione

I beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari sono informati dell'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti di monitoraggio e valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori. I dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione, sono trattati unicamente per tali finalità e a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati.

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

22. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Le modalità di applicazione dettagliate dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite negli Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 riguardanti, rispettivamente, l'uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione europea e i requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere conformi a quanto previsto dalle *"Disposizioni in materia di informazione e pubblicità"* definito con determinazione n. 548 del 22/05/2025 da parte dell'Autorità di Gestione del CSR Sardegna.

Responsabilità dei beneficiari. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;

- collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e fino a 500.000 EUR, una targa o un display elettronico recante informazioni sul progetto che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II del Reg. to (UE) n 2022/129;

- per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500.000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate.

23. Informativa trattamento dati personali

Al fine di rispettare gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) 2021/2116, l'Organismo pagatore assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 e regolamento (UE) 2018/1725).

Per le finalità di raccolta, ricezione, gestione e conservazione delle domande di sostegno e pagamento del CSR 2023-2027, il Titolare del trattamento dei dati personali è ARGEA Sardegna individuata con DGR 14/4 del 13 aprile 2023, salvo diverse deleghe, come soggetto istituzionalmente competente alla ricezione e istruttoria delle domande di sostegno e nella sua qualità di Organismo Pagatore riconosciuto con Decreto MIPAAF n. 9242491 del 15 ottobre 2020 e confermato con Decreto MASAF n.553205 del 6 ottobre 2023.

L'informativa sul trattamento dei dati personali del Titolare è disponibile al seguente link:
https://software.agenziaargea.it/ords/f?p=946:12::NO::P12_AT_ID:20417

24. Disposizioni finali

Per quanto non riportato bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni/modifiche al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente.

25. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Modificato da:



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



- Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022
- Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023
- Regolamento delegato (UE) 2024/946 della Commissione del 18 gennaio 2024
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022, per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione.
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 della Commissione del 5 ottobre 2022 che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE.
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- Decisione di esecuzione C(2023) 6990 della Commissione del 23.10.2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE).
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
- Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
- Decreto MASAF 7 novembre 2022. Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e dell'attività di supervisione degli organismi competenti. GURI del 29 dicembre 2022, Serie generale n.303.
- Decreto MASAF 4 agosto 2023 (prot. n. 410727) Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC. GURI del 27 settembre 2023, Serie generale n.226.
- Decreto MASAF 4 agosto 2023 (prot. n. 410739) Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC. GURI del 28 settembre 2023, Serie generale n.227.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. GURI del 21 aprile 2023, Serie generale n.94.
- D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2023, n. 3/51 recante "Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/4 del 13.04.2023 "Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d'atto e indirizzi attuativi".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 39 prot. 5058 del 19.12.2024 "Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna - Direttive per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" - Annualità 2024/2025".
- Determinazione n. 441 prot 8227 del 9.4.2025 "Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia - Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione degli interventi".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3 prot. 589 del 11.2.2026 "Piano Strategico della PAC 2023-2027 - CSR 2023-2027 della Regione Sardegna – Disposizioni per l'attivazione dell'intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole per l'anno 2026".

Allegati

- A) Tabella Produzioni Standard
- B1) Schema business plan
- B2) Schema business plan semplificato
- C) Integrazione alla domanda di sostegno
- D) Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza
- E1) Calcolo ore disponibili per lavori in natura
- E2) Prezzario lavori in natura
- F) Unità di costo standard da utilizzare per i nuovi impianti arborei
- G) Unità di costo standard da utilizzare per i frantoi oleari
- H) Scheda-progetto
- I) Investimenti che determinano priorità

